



BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI ATENEIO A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E LAUREA MAGISTRALE ANNO ACCADEMICO 2020/21

Emanato con decreto rettorale n. 2732/2020 del 14 luglio 2020

IL RETTORE

- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera l), e l'art. 8, comma 4;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2020;

DECRETA

È indetto il concorso per il conferimento delle Borse di Studio di Ateneo, di servizio e di merito, agli studenti iscritti nell'anno accademico 2020/21 ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

Definizioni

Ai sensi del presente bando si intende:

per idoneo: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti per partecipare al concorso;

per beneficiario: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito e vincitore della Borsa di Studio;

per beneficiario parziale: studente in possesso dei requisiti di merito e di reddito e che riceve il beneficio nella misura del 50% in quanto iscritto al primo anno di corso che consegue il requisito di merito a posteriori entro la data del 30 novembre 2021;

per bonus: n. di crediti utilizzabili dallo studente in aggiunta a quelli sostenuti per soddisfare il requisito minimo di merito previsto dal bando;

per ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che rappresenta la situazione economica del nucleo familiare dello studente in considerazione del reddito, dei patrimoni (mobiliare e immobiliare) e della composizione del nucleo familiare;

per ISPE: Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dividendo l'indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per la scala di equivalenza (SE) indicata nell'ISEE;

per prima immatricolazione: prima iscrizione assoluta a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2020/21) con medesimo titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per il quale si è iscritti per l'a.a. 2020/21, in qualunque Università italiana, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc...);

per reimmatricolazione: iscrizione effettuata dopo una rinuncia studi;

per abbreviazione di carriera: riconoscimento parziale nell'attuale carriera di anni accademici già compiuti e terminati con il conseguimento della laurea o con rinuncia studi.



Articolo 1 – Tipologia e numero di Borse di Ateneo a concorso

Borse di servizio

Sono previste numero 750 Borse di Studio di servizio, di importo pari a 1.800,00 euro, destinate agli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, così suddivise:

- n. 570 Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo
- n. 180 Borse di Studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso di cui:
 - n. 135 per matricole delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico
 - n. 45 per matricole delle lauree magistrali

Borse di merito

Sono previste 160 Borse di Studio di merito, ad integrazione della Borsa di Studio regionale (DSU) e della Borsa di Ateneo di servizio, fino ad un massimo di 6.000,00 euro, destinate agli studenti già beneficiari di Borsa regionale per il diritto allo studio o di Borsa di Ateneo di servizio e in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, così suddivise:

- n. 130 Borse di Studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo
- n. 30 Borse di Studio per matricole delle lauree magistrali

Articolo 2 – Requisiti generali di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso per le Borse di servizio gli studenti italiani e gli studenti stranieri in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli iscritti o intenzionati ad iscriversi all'anno accademico 2020/21 ai seguenti livelli di corso:

- a) laurea (3 anni: laurea di primo livello);
- b) laurea magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni: laurea di primo e secondo livello unificate);
- c) laurea magistrale (2 anni: laurea di secondo livello).

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso per un periodo pari alla durata normale del corso a partire dall'anno di prima immatricolazione o di reimmatricolazione.

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, il beneficio è concesso fino al secondo anno fuori corso a partire dall'anno di prima immatricolazione o di reimmatricolazione.



Non possono partecipare al concorso e saranno esclusi dalla graduatoria le seguenti categorie di candidati:

1. già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2020/21;
2. beneficiari per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo beneficio, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati;
3. iscritti al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio o un trasferimento di corso di laurea o reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
4. iscritti con ripetizione di un anno di corso di pari livello già frequentato precedentemente;
5. iscritti a tempo parziale;
6. iscritti con abbreviazione di carriera, in seguito al riconoscimento di precedente carriera svolta presso un Ateneo estero;
7. non iscritti all'a.a. 2020/21 al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Articolo 3 - Requisiti di merito

3.1 Regolarità accademica

Per ottenere l'idoneità alla Borsa di Studio di servizio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (rinuncia studi, trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso o iscrizioni al ripetente) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente abbia ripetuto uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2020/21, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione o di reimmatricolazione in caso di precedente rinuncia studi, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga è applicata solo agli iscritti a un anno di corso successivo al primo.

ATTENZIONE: nella domanda si dovrà obbligatoriamente dichiarare eventuali precedenti eventi che possano comportare l'irregolarità accademica, quali precedenti iscrizioni universitarie, rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ripetizione di anno di corso.

3.2 Requisiti di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

3.2.1 Requisiti di accesso

- matricole **corsi di laurea magistrale:** voto di laurea (o titolo equivalente conseguito all'estero) non inferiore a 100/110 (90 per i candidati in situazione di disabilità con invalidità pari o superiore al 66%).



Per gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea in un Paese diverso dall'Italia, sarà necessario fornire **la dichiarazione di valore in loco del titolo di studio estero** tramite upload nell'apposita pagina della pratica on line.

- Per le matricole dei **corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico** non è richiesto un voto minimo di diploma di maturità per partecipare al concorso.

La condizione di beneficiario viene attribuita in base ai criteri stabiliti per la formulazione delle graduatorie riportati all'articolo 7 del presente bando.

3.2.2 Requisito di merito a posteriori richiesto per la conferma della Borsa di Studio

Il beneficio potrà essere confermato solo con l'acquisizione, **alla data del 10 agosto 2021**, dei crediti minimi previsti dal presente articolo.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea triennale o magistrale a ciclo unico dovranno acquisire, entro la suddetta data, almeno 35 crediti. Per il conseguimento di tale requisito è disponibile un bonus di 5 crediti (Artt. 4.3 e 4.4) che sarà, se necessario, applicato automaticamente per raggiungere il requisito di merito minimo richiesto.

Gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale dovranno acquisire, entro la suddetta data, almeno 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) con la media ponderata **non inferiore al 50[^] percentile** della distribuzione dei voti del proprio corso di laurea riportato nella tabella allegata (**allegato 2**).

Se in possesso dei crediti previsti e della media ponderata **non inferiore all'80[^] percentile** potranno concorrere alla graduatoria per la Borsa di merito integrativa.

Per il conseguimento dei crediti non è prevista la possibilità di utilizzare il bonus.

Il numero di crediti richiesto, sia per il primo che per il secondo livello, è riferito al numero di crediti fissato dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui acquisibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico si applica la seguente formula:

$$35 : 60 = X : \text{numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso}$$



X (livello minimo di crediti da conseguire) = $\frac{35 \times \text{numero massimo di crediti previsti nel proprio corso}}{60}$

Per i corsi di laurea magistrale si applica la seguente formula:

$20 (23): 60 = X : \text{numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso}$

X (livello minimo dei crediti da conseguire) = $\frac{20 (23) \times \text{numero massimo dei crediti previsti nel proprio corso}}{60}$

ATTENZIONE: in deroga a quanto indicato sopra, l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea e laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2021 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021.

IMPORTANTE: i crediti dei singoli moduli in itinere, i crediti di esami parzialmente convalidati che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente. I crediti acquisiti di accertamenti linguistici a seguito di convalida di certificazione linguistica sono ritenuti validi.

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.

3.2.3 Mancata conferma e revoca della Borsa di servizio

Nel caso in cui il requisito di merito richiesto a posteriori non sia conseguito al 10 agosto 2021 ma al 30 novembre 2021 è prevista l'assegnazione parziale del beneficio.

Gli studenti che non conseguono il requisito minimo di merito entro il 30 novembre 2021 decadono dal beneficio.

Articolo 4 - Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo

4.1 Numero di crediti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020.

In deroga a quanto indicato sopra, l'esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2020 ma comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020.



Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2020

Corsi ad accesso libero

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti disabili	2° anno fuori corso studenti disabili
Laurea	35	80	-	-	-	135	180
Laurea magistrale a ciclo unico	35	80	135	190	245	+55	5 anni = 300 6 anni = 360
Laurea magistrale	30	-	-	-	-	80	120

Corsi ad accesso programmato

Corsi di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso studenti disabili	2° anno fuori corso studenti disabili
Laurea	35	88	-	-	-	148	180
Laurea magistrale a ciclo unico	35	88	148	209	269	+60	5 anni = 300 6 anni = 360
Laurea magistrale	34	-	-	-	-	88	120

IMPORTANTE: il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione** o di **reimmatricolazione** comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (Art. 3.1).

Per i corsi di studio, il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.

Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.

Esempio per un 2° anno di corso:

Merito richiesto = $(CFU\ massimi\ previsti) \times 35$ (30 o 34)

60

Esempio per un 3° anno di corso:

Merito richiesto = $(CFU\ massimi\ previsti) \times 80$ (88)

120



I crediti massimi previsti per gli iscritti al primo e secondo anno fuori corso sono diminuiti dei CFU assegnati per la tesi o per la prova finale.

4.2 Validità dei crediti e media ponderata

In fase di compilazione della domanda on line saranno visualizzati il numero di crediti acquisiti e la media ponderata come risultano nella propria carriera. È possibile modificare i valori indicati dall'applicazione nel caso si riscontri la mancata verbalizzazione degli esami sostenuti. Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: sono richiesti i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera dell'attuale corso di studi entro il 10 agosto 2020. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti dei singoli moduli in itinere, i crediti di esami parzialmente convalidati che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente. I crediti acquisiti di accertamenti linguistici a seguito di convalida di certificazione linguistica sono ritenuti validi.

Media ponderata: nel calcolo della media ponderata non devono essere considerati gli esami senza votazione espressa in trentesimi. La votazione 30 e lode è da considerare come 30.

Si deve moltiplicare ogni votazione dell'esame per il valore in crediti; la somma data da tali risultati va poi divisa per la somma dei crediti degli esami con votazione in trentesimi considerati.

ESEMPIO PER CALCOLARE LA MEDIA PONDERATA

Esami	Voto	Valore
Esame 1	26/30	9 crediti
Esame 2	30 e lode	12 crediti
Esame 3	18/30	8 crediti
Esame 4	Approvato	3 crediti

Totale crediti posseduti: 32 crediti

Totale crediti da considerare per media ponderata: 29 crediti (solo gli esami con il voto in trentesimi)

CALCOLO MEDIA PONDERATA:

$$(26 \times 9 = 234) + (30 \times 12 = 360) + (18 \times 8 = 144) = \text{totale } 738$$

$$\frac{738}{29} = 25,44 \text{ (media ponderata)}$$



Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% il numero di crediti richiesto è ridotto del 40% rispetto a quanto sopra indicato.

4.3 Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

4.4 Utilizzo del bonus

1. Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota residua del bonus non fruita potrà essere utilizzata negli anni accademici successivi;
2. il bonus inutilizzato e maturato di 15 cfu o la quota residua non utilizzata nel corso di laurea triennale possono essere utilizzati dallo studente iscritto alla Magistrale, a partire dal 2° anno di iscrizione;
3. il criterio proporzionale richiamato agli artt. 3.2.2 e 4.1 si applica anche ai valori del bonus, con arrotondamento per eccesso, fermo restando che la massima quota utilizzabile è quella indicata al precedente punto per specifico anno di iscrizione;
4. il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito a posteriori per gli studenti iscritti al primo anno di laurea Magistrale;
5. gli studenti iscritti alla Magistrale provenienti da altri Atenei italiani devono dichiarare la quota di bonus utilizzata nel corso di laurea triennale o di non aver mai utilizzato il bonus;
6. il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.



Articolo 5 - Requisiti economici

5.1 L'ISEE 2020 per il diritto allo studio universitario

La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio DSU è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (di seguito chiamato ISEE Università), come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Per l'a.a. 2020/21 i redditi a cui fare riferimento sono quelli percepiti nell'anno solare 2018 e il patrimonio sia immobiliare che mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018.

L'ISEE Università è un'attestazione che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la dichiarazione sostitutiva unica:

- a) direttamente on line, registrandosi al portale INPS;
- b) presso i soggetti preposti (uffici Inps e Caaf).

L'attestazione viene rilasciata sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

IMPORTANTE: il rilascio dell'ISEE Università non è immediato. I tempi per l'ottenimento dell'attestazione sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi. Per garantire l'uniformità di trattamento di tutti i richiedenti i benefici, la data di sottoscrizione della DSU non deve essere successiva al 30 settembre 2020, termine fissato per la richiesta di Borsa di Studio, pena l'esclusione dal concorso.

ISEE CORRENTE: possono presentare la domanda per i benefici del diritto allo studio, gli studenti in possesso di ISEE corrente in corso di validità come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013 e modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La sottoscrizione deve avvenire comunque entro il 30/9/2020.

5.1.1 Acquisizione dei dati

L'Università degli Studi di Milano acquisirà telematicamente il valore ISEE Università dalla banca dati INPS. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea dell'ISEE Università.

5.1.2 Casi di non accettazione dell'attestazione ISEE

Gli studenti saranno esclusi dalla graduatoria di Borsa di Studio nei seguenti casi:

1. per sottoscrizione della DSU successiva al 30 settembre 2020;
2. per il mancato riscontro nella Banca dati INPS di un ISEE Università in corso di validità;
3. per Attestazione ISEE Università che presenti "omissioni o difformità."



In caso di esclusione dalla graduatoria provvisoria per ISEE rilasciato per prestazioni NON universitarie o con “omissioni o difformità”, **la cui DSU sia stata sottoscritta entro i termini**, sarà possibile presentare istanza di ricorso di cui al successivo Art. 8.

5.2 Limiti reddituali e patrimoniali

I candidati alle Borse di servizio devono essere in possesso dei seguenti requisiti di reddito:

- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE Università) superiore a 23.000,00 euro e fino ad un massimo di 40.000,00 euro e Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE Università) non superiore a 75.000,00 euro

oppure
- Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE Università) inferiore a 23.000,00 euro e indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE Università) superiore a 50.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro.

5.3 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo esclusivamente quando ricorrano **entrambi** i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00.

***IMPORTANTE:** i due requisiti indicati devono essere rispettati **congiuntamente**; la mancata ricorrenza anche solo di un requisito comporta una valutazione dell'Attestazione ISEE come **non conforme**.*

5.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare in possesso di redditi e patrimoni all'estero

Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all'estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all'estero, non possono richiedere un'Attestazione ISEE Università.

Agli studenti provenienti dai Paesi indicati nell'**allegato n. 1** al presente bando sarà richiesta, in fase di presentazione della domanda on line, la documentazione relativa alla condizione economica del nucleo familiare. Per tali studenti, in base alla documentazione presentata, l'Ateneo provvederà al calcolo del valore ISEE parificato, per la verifica dei limiti di reddito e per l'attribuzione della corretta fascia di reddito. La



documentazione riguarderà la composizione del nucleo familiare, l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno solare 2019 e l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare al 31 dicembre 2019.

Elenco della documentazione da produrre:

- certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base all'ordinamento del Paese di provenienza attestante la composizione del nucleo familiare: se presente un solo genitore specificare se separato/divorziato, vedovo, non convivente (in questo caso è necessario avere i dati del genitore non convivente);
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante i redditi percepiti nell'anno solare 2019 da tutte le persone che compongono il nucleo familiare (specificare se i redditi sono prodotti per lavoro dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto alcun reddito la documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza di reddito per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nel nucleo familiare al 31/12/2019: depositi, azioni o titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è titolari o dell'impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
- documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31/12/2019 di tutte le persone presenti nel nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. Specificare se l'immobile è casa di residenza o altro. In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio immobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia.

La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane all'estero. Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà, lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'Ateneo sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all'estero, calcola il valore ISEE- Università parificato applicando le seguenti regole:

- somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare 2019;
- 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2019; per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati esclusivamente i fabbricati che saranno valutati ad € 500,00 al mq;
- il valore ISEE Università parificato è determinato dalla somma degli elementi su indicati a cui sono applicate le franchigie riguardanti il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la scala di equivalenza stabilita dal dpcm 159/13 n. 159.



IMPORTANTE: lo studente potrà completare l'invio della documentazione, sempre con procedura on line, ma non oltre **il termine del 30 settembre 2020**, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Agli studenti provenienti da Paesi non presenti nell'**allegato n. 1** sarà attribuita d'ufficio la 1^a fascia di reddito. L'ateneo si riserva la possibilità di richiedere la documentazione della condizione economica del nucleo familiare, per una verifica a posteriori delle condizioni di reddito previste dal bando.

Gli studenti stranieri residenti in Italia con redditi propri o appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE Università. Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno presentare copia della certificazione di status di rifugiato politico e in caso di eventuali redditi/patrimoni posseduti in Italia munirsi di un'Attestazione ISEE Università, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati.

Articolo 6 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

6.1 Termini

La domanda può essere presentata a partire **dal 16 luglio e entro il 30 settembre 2020**, pena l'esclusione dal concorso. Il termine è perentorio e valido anche per coloro che perfezioneranno l'iscrizione dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo il conseguimento della laurea di I livello.

Al termine della richiesta sarà inviata allo studente la scheda riepilogativa dei benefici richiesti per l'a.a. 2020/21 all'email universitaria o all'indirizzo indicato in fase di registrazione.

Qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, rinuncia studi, ritiro dell'iscrizione, passaggio di corso ecc...) deve essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Borse di Studio che procederà all'eventuale revoca dei benefici nel caso non siano mantenuti i requisiti richiesti.

6.2 Modalità

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso **non occorre essere già iscritti all'a.a. 2020/21**.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo on line nel sito [www.unimi.it](http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/) alla voce <http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/>



In fase di compilazione della domanda online, è richiesta la **selezione del beneficio “Borsa di studio DSU e Borsa di Ateneo”** poiché la domanda sarà esaminata d’ufficio per l’attribuzione del beneficio in base ai requisiti reddituali posseduti dallo studente.

Gli studenti in possesso dell’indirizzo di posta elettronica d’Ateneo (es: nome.cognome@studenti.unimi.it) devono **autenticarsi** alla procedura attraverso le credenziali d’Ateneo, **compilare** la modulistica e **confermare** l’inserimento dei dati entro la scadenza.

Gli studenti immatricolandi dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale [www.unimi.it : https://registrazione.unimi.it](https://registrazione.unimi.it)

6.3 - Borsa di merito

Per partecipare alle Borse di merito non deve essere presentata una specifica domanda. Gli studenti risultati beneficiari di Borsa regionale o di Borsa di Ateneo di servizio saranno inseriti d’ufficio nelle graduatorie delle Borse di merito se in possesso della seguente media ponderata:

- non inferiore all’80° percentile per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale
- non inferiore al 95° percentile per gli iscritti ad anni successivi al primo

Nell’**allegato 2** sono riportati i percentili suddivisi per gli specifici corsi di laurea.

Articolo 7 – Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie sono formulate in base ad un algoritmo che tiene conto del merito e della condizione economica come di seguito riportato:

- Borse di servizio per studenti di anni successivi al primo
60% all’ISEE - 40% al merito (di cui 20 alla media e 20 ai crediti)
- Borse di servizio per matricole
70% all’ISEE - 30% al merito (voto diploma/laurea)
- Borse di merito per studenti di anni successivi al primo
50% all’ISEE – 50% al merito (di cui 30 alla media e 20 ai crediti)
- Borse di merito per matricole laurea magistrale
70% all’ISEE - 30% al merito (voto laurea)

Sono individuate le seguenti tipologie di graduatorie, tenuto conto dei diversi requisiti di accesso ai benefici:

- Borse di servizio per matricole triennali e ciclo unico



- Borse di servizio per matricole lauree magistrali (biennio)
- Borse di servizio per iscritti ad anni successivi al primo
- Borse di merito per matricole lauree magistrali (biennio)
- Borse di merito per iscritti ad anni successivi al primo

Per ciascuna graduatoria si procede come segue:

1. per ciascun corso di studio (con lo stesso riferimento usato per determinare i percentili) si calcola la media e la deviazione standard di:
 - voto di diploma ed ISEE per le matricole delle triennali e ciclo unico
 - voto di laurea ed ISEE per le matricole delle lauree magistrali
 - media ponderata, crediti acquisiti ed ISEE per iscritti ad anni successivi al primo
2. per ogni studente si riporta la media e la deviazione standard per ciascuna delle variabili che servono per determinare la graduatoria del gruppo di riferimento.

Per il fattore crediti relativo agli iscritti ad anni successivi al primo, si tiene conto della differenza fra i crediti minimi da acquisire ed i crediti acquisiti (alla data del 10 agosto 2020) rispetto al massimo acquisibile applicando la seguente formula: $(\text{cfu acquisiti} - \text{cfu minimi}) / (\text{cfu massimi} - \text{cfu minimi})$.

3. Si standardizzano le variabili applicando la seguente formula: $\text{valore standardizzato} =$

$$\frac{(\text{valore osservato} - \text{media gruppo}) * \text{deviazione standard totale}}{\text{deviazione standard gruppo}}$$

4. Le variabili standardizzate sono espresse nella loro unità di misura reale ma riportate ad un'unica scala di riferimento che permette di ordinare e confrontare gli studenti.
5. Si opera una normalizzazione che riporta le variabili che concorrono a determinare il punteggio della graduatoria in un intervallo di valori compreso fra 0 ed 1.

La normalizzazione avviene confrontando il valore della variabile da normalizzare osservato per lo studente con i valori massimo e minimo osservato nel gruppo per la stessa variabile.

Per la media ponderata, i crediti, il voto di diploma e il voto di laurea si usa la seguente formula: valore

normalizzato = $(x_i - x_{\min}) / (x_{\max} - x_{\min})$



dove si intende:

x_i = valore osservato da normalizzare ottenuto come risultato dell'applicazione delle formule descritte al punto 3

x_{\min} = valore minimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

x_{\max} = valore massimo della variabile da normalizzare osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore massimo del valore da normalizzare e 0 per lo studente con il valore minimo del valore da normalizzare

Per l'ISEE si usa la seguente formula:

$$\text{valore normalizzato} = (x_{\max} - x_i) / (x_{\max} - x_{\min})$$

dove si intende:

x_i = valore osservato dell'ISEE da normalizzare

x_{\min} = valore minimo dell'ISEE osservato nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

x_{\max} = valore massimo dell'ISEE nel gruppo su cui si sta calcolando la graduatoria

Il valore normalizzato varrà 1 per lo studente con il valore minimo dell'ISEE e 0 per lo studente con il valore massimo dell'ISEE.

6. Si combinano le variabili normalizzate con i pesi stabiliti per ottenere il punteggio graduatoria, come di seguito specificato:

Borse di servizio

- Iscritti ad anni successivi al primo: $20 \cdot \text{voto medio} + 20 \cdot \text{crediti} + 60 \cdot \text{Isee}$
- matricole 1° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$
- matricole 2° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$

Borse di merito

- Iscritti ad anni successivi al primo: $30 \cdot \text{voto medio} + 20 \cdot \text{crediti} + 50 \cdot \text{Isee}$
- matricole 2° ciclo: $30 \cdot \text{voto medio} + 70 \cdot \text{Isee}$



Articolo 8 - Pubblicazione delle graduatorie

8.1 Borsa di Servizio

8.1.1 Iscritti agli anni di corso successivi al primo e al primo anno di corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 31 ottobre 2020 in “Sportello on line” <http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/> - Esito graduatorie.

Eventuali ricorsi avverso l’esito devono essere presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell’esito on line deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. Completata la procedura di valutazione dei ricorsi, entro il 15 dicembre 2020, verrà pubblicata **la graduatoria definitiva** in cui lo studente potrà riscontrare l’esito del ricorso.

8.1.2 Iscritti al primo anno di laurea magistrale

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 31 marzo 2021 in “Sportello on line” <http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/> - Esito graduatorie.

Eventuali ricorsi avverso l’esito devono essere presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell’esito on line deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Valutati i ricorsi, **la graduatoria definitiva** sarà pubblicata entro il 30 aprile 2021.

8.2 Borse di merito

8.2.1 Iscritti agli anni di corso successivi al primo

Le **graduatorie provvisorie** saranno pubblicate entro il 31 marzo 2021 in “Sportello on line” <http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/> - Esito graduatorie.

Eventuali ricorsi avverso l’esito devono essere presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell’esito on line, deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. Completata la procedura di revisione dei ricorsi, entro il 30 aprile 2021 verrà pubblicata **la graduatoria definitiva** in cui lo studente potrà riscontrare l’esito del ricorso.



8.2.2 Iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale

Le **graduatorie provvisorie** saranno pubblicate entro il 31 maggio 2021 in “Sportello on line” <http://studente.unimi.it/dirittoallostudio/> - Esito graduatorie.

Eventuali ricorsi avverso l’esito devono essere presentati entro e non oltre i 7 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso, da presentare attraverso la procedura inserita nell’esito on line deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Valutati i ricorsi, la **graduatoria definitiva** sarà pubblicata a ottobre 2021 in considerazione dei beneficiari di Borsa di Studio regionale (DSU) e di Borsa di servizio e della verifica dell’acquisizione dei crediti e della relativa media ponderata (80° percentile) richiesti al 10 agosto 2021.

Articolo 9 - Pagamento delle Borse di servizio e di merito

Le rate saranno accreditate esclusivamente sulla “Carta La Statale”, il badge di Ateneo che permette di accedere ai servizi universitari e che lo studente riceve successivamente all’immatricolazione. Nell’apposita finestra della pagina personale di UNIMIA sono indicati lo stato della verifica dei dati inseriti in fase di immatricolazione, di avanzamento della produzione/spedizione della carta, e lo stato di attivazione.

Chi non dovesse ricevere il badge è invitato a correggere eventualmente i dati secondo le indicazioni che troverà nel link di tale finestra e, in caso di necessità, contattare l’ufficio scrivendo su Infostudenti e selezionando la categoria “badge universitario”.

Per essere idonea a ricevere i pagamenti, la Carta La Statale dovrà inoltre essere attivata come carta prepagata “Flash Up Studio La Statale”. Per fare questo lo studente dovrà provvedere ad:

1. attivare la Carta La Statale come badge universitario;
2. attivare la Carta come “**Flash Up Studio La Statale**” recandosi personalmente in una qualsiasi filiale di Banca Intesa Sanpaolo prendendo preventivamente appuntamento tramite il numero verde 800303303 e scegliendo: 2 “per informazioni sui Prodotti e Servizi”, e successivamente 1 “per informazioni su conti e carte di pagamento”.

Se al momento del pagamento lo studente non ha ancora provveduto ad attivare la Carta, saranno avviati automaticamente tentativi successivi di accredito. Maggiori informazioni sul sito <https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/badge-carta-la-statale>

Gli studenti residenti in Siria, Iran e Corea del Nord potranno invece ricevere i pagamenti con accredito bancario (conto corrente italiano intestato allo studente) oppure tramite assegno.



Borse di Servizio

Iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Il pagamento della prima rata di Borsa di servizio (€ 900,00) ai 135 beneficiari sarà disposto a gennaio 2021. La seconda rata sarà erogata entro il 31 ottobre 2021 dopo la verifica del conseguimento del requisito di merito richiesto a posteriori alla data del 10 agosto 2021. Se il requisito di merito sarà invece sostenuto alla data del 30 novembre 2021 lo studente non ha diritto alla seconda rata ma mantiene come beneficiario parziale la prima rata. Gli studenti che non conseguono il requisito minimo di merito entro il 30 novembre 2021 decadono dal beneficio. In caso di decadenza sarà chiesto di restituire la prima rata di € 900,00.

Iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale

Il pagamento della Borsa di servizio di € 1.800,00 ai 45 beneficiari sarà effettuato a ottobre 2021, dopo la verifica del conseguimento del requisito di merito richiesto a posteriori alla data del 10 agosto 2021. Se il requisito di merito sarà invece sostenuto alla data del 30 novembre 2021 il pagamento del beneficio sarà parziale (€ 900,00). Gli studenti che non conseguono il requisito minimo di merito entro il 30 novembre 2021 decadono dal beneficio.

Iscritti ad anni successivi al primo

Il pagamento della Borsa di servizio di € 1.800,00 è disposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Borse di Merito

Iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale

Il pagamento dell'integrazione di Borsa di merito sarà disposto entro il 30 novembre 2021.

Iscritti ad anni successivi al primo

Il pagamento dell'integrazione di Borsa di merito è effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2021.

Articolo 10 - Esonero dalle tasse e contributi

Gli studenti beneficiari della Borsa di Ateneo sono esonerati totalmente dalle tasse e contributi, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo di rimborso spese.

Articolo 11 - Controllo della veridicità delle dichiarazioni

La domanda per tutti i benefici erogati dall'Università degli Studi di Milano è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

L'Università degli Studi di Milano, ai fini dell'accertamento dei dati dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della



Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Università degli Studi di Milano, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrica dei dati autocertificati.

L'Università degli Studi di Milano potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti o ulteriori indagini.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 68/2012.

Lo studente dovrà pertanto corrispondere:

- a) in caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall'art. 10 del d. Lgs. 68/2012, ossia il triplo di quanto percepito;
- b) in caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

Articolo 12 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Stefano Salvato, responsabile dell'Ufficio Borse di Studio.

Contatti

Per eventuali informazioni utilizzare il Servizio Infostudenti: www.unimi.infostudente.it

Per informazioni telefoniche: da linea fissa è attivo il numero verde gratuito **800.188.128**

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

- dall'Italia chiama il numero **199 188 128**
 - il costo della chiamata da **telefono fisso** è pari a quello di una telefonata urbana
 - da telefono **mobile** dipende dal gestore di telefonia
- dall'estero chiama **0039 056676357**
 - il costo dipende dal tuo gestore di telefonia

Milano, 14 luglio 2020

Il Rettore
Elio Franzini



Allegato 1 al Bando per l'assegnazione delle Borse di Studio di Ateneo anno accademico 2020/21

Elenco Paesi per cui è richiesta la presentazione di documentazione reddituale e patrimoniale per la determinazione dell'ISEE Università parificato – NAZIONI DI PRODUZIONE DEL REDDITO

Andorra	Francia	Polonia
Antartico britannico	Germania	Portogallo
Antille olandesi	Giappone	Princ. Di monaco
Arabia Saudita	Gibilterra	Puerto Rico
Aruba	Grecia	Qatar
Australia	Hong kong	Regno unito
Austria	Irlanda	Rep. Di san marino
Bahamas	Islanda	Repubblica ceca
Belgio	Isole cayman	Romania
Bermude	Isole vergini britanniche	Russia
Bulgaria	Israele	Singapore
Brasile	Kuwait	Slovacchia
Caimane	Libano	Slovenia
Canada	Liechtenstein	Spagna
Cipro	Lussemburgo	Stati uniti
Citta' del vaticano	Macao	Sud Africa
Croazia	Malta	Svezia
Danimarca	Norvegia	Svizzera
Emirati arabi	Nuova Zelanda	Taiwan
Falkland	Paesi bassi	Ungheria
Finlandia	Polinesia francese	